

Scuola Corale G. Puccini APS
Via Rocca, 15
41049 Sassuolo (MO)
Tel. e Fax 0536 810938

VERBALE DELLA RIUNIONE DI ASSEMBLEA DELLA SCUOLA CORALE G. PUCCINI APS DEL 26 SETTEMBRE 2023

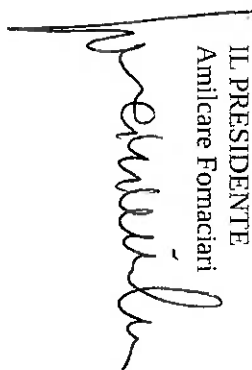
Il giorno 26 settembre 2023 alle ore 21,00 presso i locali della Scuola Corale G. Puccini aps in Sassuolo via Rocca 15 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere il seguente odg:
-variazione dello Statuto sociale
-varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente che, verificato la presenza di 43 associati e di 9 per delega, saluta i presenti ed apre l'assemblea. Illustra il contenuto delle variazioni del nuovo statuto, risponde a domande pertinenti l'argomento ottenendo la approvazione alle risposte ed invita a procedere alla votazione.
Tutti i presenti votano a favore del nuovo statuto ed il Presidente lo dichiara approvato alla unanimità.

Alle ore 21,30 non avendo più nulla da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Sassuolo 26 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Amilcare Fornaciari



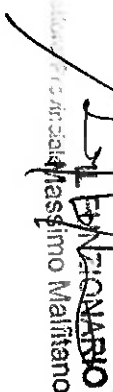
IL SEGRETARIO
Maestra Chiara



AGENZIA FISCALIZZANTE
DIREZIONE REGIONALE DI MODENA
UFFICIO DI MODENA
Fog. 1 di 1
al n. 3851
n. UNO
9 OTT. 2023
3



*Firma su delega del Consigliere Amministrativo Massimo Maritano



Scuola Corale G. Puccini APS
Via Rocca, 15
41049 Sassuolo (MO)
Tel. e Fax 0536 810938

Art.1 COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "SCUOLA CORALE G. PUCCINI APS" con sede legale nel comune di **41049 SASSUOLO (Mo) Via Rocca n° 15** e con durata illimitata. L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale –ove ne ravvisi la necessità- previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente il trasferimento di sede agli enti gestori dei pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 SCOP E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei propri familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio n. 117 l'Associazione svolge attività di interesse generale nei settori di cui al punto

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- diffondere l'interesse e l'insegnamento della musica in genere ed in particolare del canto corale;
- promuovere idonee iniziative atte a raggiungere lo scopo sociale e favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica quali: esibizioni pubbliche, incontri con altri gruppi corali, ricerche in campo musicale, conservazione di espressioni culturali particolarmente nel settore del canto corale con la raccolta di partiture, musiche, cassette, nastri, discorsi, etc.;
- con il complesso corale costituito nell'ambito della scuola, svolgere attività artistica nei modi sopraindicati, promuovendo anche fra i giovani delle scuole di ogni ordine e grado manifestazioni e concerti al fine di far loro conoscere il canto corale;
- favorire la propria partecipazione alle iniziative promosse dal Comune nonché da altri Enti che ne chiedessero la collaborazione.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà per:

- proporsi di organizzare attività didattiche e concertistiche, seminari, corsi, pubblicazione di saggi e partiture inedite e di tutto ciò che è relativo e necessario alla crescita ed alla affermazione del gruppo corale anche attraverso attività aperte al pubblico, sempre nel rispetto degli scopi sociali, nonché alla collaborazione ad iniziative private e pubbliche per promuovere ed affermare il gruppo corale;
- impegnarsi nel coinvolgimento del territorio municipale anche in funzione della spiccata natura pubblica e sociale che la caratterizza grazie all'intervento economico delle istituzioni locali, di sponsor etici, donazioni private e di attività orientate all'autofinanziamento ed anche attraverso eventuali collaborazioni con docenti esterni, intende garantire un elevato insegnamento del canto e della musica;
- istituire corsi di canto corale e strumentali anche per i giovani, corsi previsti dalla attività della "Scuola di musica" che è riconosciuta e sostenuta dall'Amministrazione Comunale. Scopo di tali corsi è dunque l'istruzione -in particolare- dei giovani e dei ragazzi all'amore per il canto e per la musica in generale, con il proposito di dare continuità all'istituzione;
- stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e/o privati per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccogliere fondi attraverso iniziative di auto-finanziamento e/o ricerca fondi, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità con il disposto legislativo;
- svolgere le attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con

apposito Decreto Ministeriale con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento di suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con l'Ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può aderire ad altri Enti del Terzo Settore, reti associative ed organismi di secondo livello.

L'Associazione dispone di sito internet ufficiale che costituisce a tutti gli effetti anche la bacheca delle deliberazioni, delle comunicazioni e modulistica, con le opportune indicazioni sulla privacy degli associati e degli organi direttivi.

Art. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:

- a) quote degli associati
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti istituzionali pubblici
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art. 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale
- g) erogazioni liberali di associati e di terzi
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 4 ASSOCIATI

Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Sono membri dell'Associazione i fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante od un loro socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione a associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo dell'Associazione fornendo: l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica.

L'appartenenza alla Associazione è libera e volontaria e, con la domanda di ammissione, il richiedente sottoscrive contestualmente dichiarazione di ben conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Lo status di associato ha carattere annuale e si rinnova per lo stesso periodo al versamento della quota annuale di associazione.

Non sono ammesse adesioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare la sua decisione al Consiglio Direttivo che ne prenderà nota e provvederà alla cancellazione dall'elenco degli associati. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.



L'esclusione degli associati è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari

In ogni caso, prima di procedere alla esclusione del associato, devono essere comunicati per iscritto allo stesso gli addebiti che gli vengono contestati, consentendogli facoltà di replica.

Il associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:



- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
- c) a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- c) ad accedere alle cariche associative
- d) esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare il diritto di cui al punto d) il socio dovrà presentare domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo che provvederà entro i 30 giorni successivi.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea dei soci, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

Le cariche associative vengono rimpiegate a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri dell'Organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza e/o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' inoltre consentito il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 8 ASSEMBLEA



L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.

Ogni associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta per un massimo di 1 associato.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- i) delibera sugli altri soggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio/rendiconto per cassa.

L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso scritto da recapitare ai soci, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione nella bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

In mancanza di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le assemblee alle quali partecipino di persona o per delega tutti gli associati.

Possano partecipare alle assemblee, senza diritto di voto, anche eventuali invitati esterni con funzioni o ruoli funzionali alla realizzazione di eventi, progetti, iniziative o per fornire supporto tecnico o istituzionale all'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale trasformazione, fusione o scissione della stessa.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai presenti.

Il Presidente nomina un segretario che verbalizza i contenuti dell'assemblea. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione -da svolgersi in giorno diverso da quello fissato per la prima- da qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto del risultato delle votazioni.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea si svolge ordinariamente alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto del risultato delle votazioni; al segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione ed agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tale caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto
- b) i programmi delle attività
- c) l'ammissione dei nuovi associati
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e/o donazioni su proposta e previo parere del Presidente
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità ed amministrazione
- g) tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio
- h) la misura e la modalità di versamento della quota associativa
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Inoltre il Consiglio Direttivo :

- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone alla approvazione dell'assemblea
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 nominati dalla assemblea degli associati medesimi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 esercizi, sono rieleggibili e scadono in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica

Nel caso in cui per dimissioni od altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo non provvede alla loro sostituzione.

La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno in caso di giusta causa deliberata dalla assemblea, dimissioni, decesso sopravvenuta incapacità o incompatibilità. E' considerato dimissionario il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per quattro volte, in assenza di giustificato motivo.

Qualora decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi è presieduto dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza.

Il consigliere interessato a situazioni di conflitto di interesse informa il Consiglio Direttivo e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dal voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 3 consiglieri.

L'avviso di convocazione è trasmesso tramite posta elettronica o lettera raccomandata con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno e deve pervenire almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 3 in caso di urgenza a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di presenza di tutti i componenti del consiglio direttivo non è necessaria la convocazione.



Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, presiede lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. Nel caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo, è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di temporanea impossibilità le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 11 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, quando la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto spetta all'assemblea.

Art. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 15 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini dell'articolo relativo al patrimonio, l'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nel bilancio viene adeguatamente documentata, a cura del Consiglio Direttivo, la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura degli organi cui si riferiscono.

Art. 18 RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in Terzo Settore ed Associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della normativa vigente.

**Art. 19 REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI
BOLLO**

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 9 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore qualora si tratti di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Sassuolo 26/09...../2023

IL PRESIDENTE

Quirici Milani

IL SEGRETARIO

Francesca

[Two large diagonal lines crossing the bottom half of the page]